



OGGETTO: Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 senza l'utilizzo del mercato elettronico per la fornitura di un citofluorimetro a flusso.

CIG: ZC0378635B

CUP: G99C21000340006

IL DIRETTORE

- Considerato che si rende necessario provvedere all'affidamento di un citofluorimetro a flusso per le esigenze del progetto BIO2BRAIN e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;
- Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice si possa procedere mediante affidamento diretto;
- Preso atto che il bene/servizio richiesto non rientra, per le specifiche richieste, fra le categorie presenti su MEPA;
- Considerato che il valore del presente appalto risulta essere pari a USD 16.453,00 che convertiti secondo il cambio attuale ammonta a circa euro 16.562,31 (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/1972) salvo oscillazioni del cambio tra dollaro ed euro;
- Ritenuto di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;
- Considerato che il codice CIG della procedura è il numero ZC0378635B;
- Vista la richiesta di acquisto ed allegata relazione tecnica, prot. n. 1413 del 08/08/2022 del Dott. Calamai, avente ad oggetto la fornitura di un citofluorimetro a flusso per le esigenze del progetto BIO2BRAIN;
- Dato atto che si tratta di un bene funzionale all'attività di ricerca e non oggetto di programmazione annuale o pluriennale da parte del LENS;
- Dato atto che è stata visualizzata la proposta del seguente operatore economico: BOSTON INDUSTRIES INC.;
- Vista la relazione tecnica, prodotta dal Dott. Calamai, parte integrante della richiamata richiesta di acquisto, dove si motiva la scelta del fornitore per il miglior rapporto prezzo/prestazioni tecniche dello strumento;

Dato atto	che è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta BOSTON INDUSTRIES INC. con sede legale in WALPOLE MA 02081 - USA in quanto la medesima è in grado di fornire il prodotto rispondente alle specifiche tecniche del LENS;
Constatato	che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Constatato	che il prezzo praticato è di USD 16.453,00 che convertiti secondo il cambio attuale ammonta a circa euro 16.562,31 (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/1972) salvo oscillazioni del cambio tra dollaro ed euro;
Visto	il D.D. 141 (Prot. 1419 del 09/08/2022) con il quale si procedeva all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 senza l'utilizzo del mercato elettronico di un citofluorimetro a flusso. CIG ZD23770060 - CUP G99C21000340006 - BOSTON INDUSTRIES INC;
Visto	il D.D. 145 (Prot. 1433 del 11/08/2022) con il quale si procedeva alla revoca del provvedimento n. 141 - Prot. 1419 del 09/08/2022 in quanto le condizioni contrattuali non sono state accettate dal fornitore;
Considerato	che la Stazione Appaltante e la ditta BOSTON INDUSTRIES INC hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni contrattuali come risulta dallo scambio di corrispondenza depositato agli atti;
Ritenuto	di affidare l'appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il bene proposto risulta conforme alle specifiche richieste;
Dato atto	che l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;
Precisato	che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.lgs. 267/2000: <ul style="list-style-type: none">▪ l'esecuzione del contratto ha come obiettivo la realizzazione di cicli sperimentali su materiale biologico nell'ambito del progetto BIO2BRAIN;▪ l'oggetto del contratto riguarda l'acquisto di un citofluorimetro a flusso;▪ il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
Appurato	che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, non

è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Dato atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

Verificata la copertura finanziaria a valere sul bilancio del LENS, esercizio 2022 budget LENS, conto CO.01.01.02.03.01.01 "Attrezzature scientifiche", Progetto BIO2BRAIN", dimensione analitica "D.Area 3 - Biophotonics";

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- lo Statuto del LENS;
- il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- le Linee guida dell'ANAC;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- il Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi di Firenze;
- le Linee guida dell'ANAC;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità";
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
- la Legge di stabilità 2016;

DETERMINA

- 1) di affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di USD 16.453,00 che convertiti secondo il cambio attuale ammonta a circa euro 16.562,31 (non imponibile IVA ai sensi dell’art. 72 del DPR 633/1972), salvo oscillazioni del cambio tra dollaro ed euro, a favore della ditta BOSTON INDUSTRIES INC. con sede legale in WALPOLE MA 02081 – USA – CIG ZC0378635B - CUP G99C21000340006;
- 2) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 3) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero;
- 4) che la spesa complessiva pari a USD 16.453,00 che convertiti secondo il cambio attuale ammonta a circa euro 16.562,31 (non imponibile IVA ai sensi dell’art. 72 del DPR 633/1972) salvo oscillazioni del cambio tra dollaro ed euro, graverà sul bilancio del LENS, esercizio 2022 budget LENS, conto CO.01.01.02.03.01.01 “Attrezzature scientifiche”, Progetto BIO2BRAIN”, dimensione analitica “D.Area 3 - Biophotonics”;
- 5) di nominare RUP la Dott.ssa Sonya Tronci ai sensi dell’art 31 del D.lgs. 50/2016;
- 6) che il pagamento della fattura verrà effettuato alla consegna del bene dopo l’esito positivo del collaudo da effettuarsi entro 15 giorni dalla suddetta consegna, previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità e rispondenza formale e fiscale della predetta ditta;
- 7) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all’Albo Ufficiale del LENS (<https://lens.unifi.it/amministrazione/albo-online/>); sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016;
- 8) con la sottoscrizione della presente determina, ai sensi dell’art. 1, co. 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190, che rispetto all’impresa affidataria del contratto in oggetto non sussistono a proprio carico conflitti di interesse o cause di incompatibilità.

Il Direttore
(Prof.ssa Elisabetta Cerbai)